



Determinazione n. 190 del 25/10/2018: Affidamento servizio di patrocinio legale Avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini Placidi & Partners e assunzione impegno di spesa

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio *“cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”*;
- VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale *“resistere in contraddittorio nei ricorsi [...] e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”*;
- VISTO l’ “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’incarico di esperto negli organi collegiali del Ministero: C.T.S. e CNSA”, pubblicato l’08 agosto 2018 dal Ministero della Salute;
- CONSIDERATO che con riferimento alla procedura in oggetto, nel C.T.S. e, in particolare, nel “Settore complementare sia per la Rete di terapia del dolore sia per la Rete di cure palliative” sono ammessi a partecipare *“professionalità medica con competenze nell’area della psicologia clinica con esperienza curriculare nel settore di terapia del dolore e cure palliative”*;
- VISTO il D.P.R. n. 44 del 28.3.2013, che disciplina il C.T.S. prevedendo diverse sezioni tra cui quella prevista alla lettera o) dell’art. 4, comma 1, denominata *“sezione per l’attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”*;
- CONSIDERATO che l’art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 38/2010, nel definire la terminologia utilizzata nel testo, stabilisce che *“Ai fini della presente legge si intende per: ...b) «terapia del dolore»: l’insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore”*;
- ATTESO che la procedura in oggetto esclude la categoria professionale degli Psicologi dal novero dei possibili partecipanti;
- CONSIDERATO che questa sezione del C.T.S. non può considerarsi di esclusiva afferenza medica;
- VISTA la delibera n. 527 del 22 ottobre 2018 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha deciso di procedere all’impugnazione dell’ “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’incarico di esperto negli organi collegiali del Ministero: Comitato tecnico sanitario e CNSA”



nella parte in cui esclude illegittimamente gli psicologi dalla procedura per l'incarico di membri componenti del C.T.S.;

- PRESO ATTO della necessità, rilevata dal Consiglio dell'Ordine, di agire in sede giurisdizionale al fine di tutelare gli interessi degli iscritti;

- RILEVATO che, nella suddetta delibera, è fissato un costo massimo complessivo per il suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00 euro) oltre I.V.A. contributo previdenziale e spese vive;

- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;

- VISTO in particolare l'art. 2 del citato Regolamento " Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui "Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...";

- VISTO, altresì, l'art. 11, III comma, della medesima disposizione regolamentare secondo cui "Il Consiglio dell'Ordine può...predisporre, generalmente all'inizio dell'anno finanziario, una delibera di carattere generale e programmatico nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell'anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, inerenti a ciascun contratto d'appalto.";

- VISTO, altresì, l'art. 12 comma I, del suddetto Regolamento ai sensi del quale "...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.";

- VISTO l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che "Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio...";

- VISTA la delibera n. 740 del 18 dicembre 2017 dal titolo "Pianificazione esigenze dell'Ente circa attivazione servizi e forniture" con la quale si esplicitano i servizi necessari per l'esercizio finanziario 2018, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;

- CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all'affidamento del servizio di patrocinio legale per il giudizio in oggetto;

- VISTO il curriculum vitae dell'avvocato Luca Lentini;



- RILEVATE le competenze professionali acquisite dallo Studio Legale Lentini Placidi & Partners;
- RILEVATA, altresì, la comprovata esperienza professionale maturata dall'Avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini Placidi & Partners nell'ambito delle attività giudiziali e stragiudiziali attinenti alla materia del diritto amministrativo-sanitario;
- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

- di affidare allo Studio Legale Lentini Placidi & Partners, nella persona dell'Avvocato Luca Lentini l'incarico di procedere all'impugnazione dell' "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'incarico di esperto negli organi collegiali del Ministero: Comitato tecnico sanitario e CNSA";
- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A., contributi previdenziali e spese vive, che trova imputazione nell'U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali), capitolo 1.2.1.004. (Spese per la tutela della professione) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Zagari